

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012

ARTICOLO 1 – Istituzione, denominazione e sedi.

1. La “Società Italiana degli autori ed editori”, in sigla “SIAE” (d’ora in avanti anche “Società”), istituita il 23 aprile 1882 con la denominazione di Società Italiana degli Autori, è attualmente, in forza della legge n. 2 del 2008, ente pubblico economico a base associativa.
2. L’attività della Società è disciplinata dalle norme di diritto privato.
3. La Società ha sede in Roma in viale della Letteratura n. 30.
4. Il Consiglio di gestione può deliberare l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie, rappresentanze e uffici in Italia e all’estero.

ARTICOLO 2 – Finalità e funzioni.

1. La Società svolge le seguenti funzioni:
 - a) esercita l’attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza e anche cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate; al predetto fine, la Società cura la concessione, in nome proprio e per conto e nell’interesse dei propri Associati e Mandanti, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere protette dalla legge, e cura altresì la riscossione e la ripartizione dei proventi che comunque derivino dall’utilizzazione delle opere stesse, adottando procedure idonee alla tempestiva individuazione dei destinatari dei diritti riscossi;
 - b) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a) e la protezione e lo sviluppo delle opere dell’ingegno;
 - c) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali o altri enti pubblici o privati;
 - d) cura la tenuta dei registri di cui all’art. 103 della legge n. 633 del 1941 ed esercita ogni altro compito espressamente attribuitogli dalla legge;
 - e) svolge ogni altra attività strumentale e sussidiaria alle precedenti.

2. La Società, nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, eroga finanziamenti, borse di studio e altri benefici, anche a non associati, al fine di promuovere meritevoli iniziative nei settori di cui all’art. 6, comma 1.
3. La Società promuove forme di assistenza a favore degli autori con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31. Il Regolamento di cui all’art. 31 può altresì stabilire, ove ciò sia consentito dalla legge tempo per tempo vigente, eventuali erogazioni a opera della Società in favore di fondi pensioni o di enti previdenziali costituiti tra gli autori, comunque con esclusione di ogni altro onere e responsabilità della Società stessa e nei limiti di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
4. Le erogazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo nonché quelle di cui all’art. 31 non possono complessivamente eccedere il ventesimo dell’avanzo di gestione come risultante dal rendiconto di ciascun esercizio.

ARTICOLO 3 – Acquisto della qualità di Associato e conclusione del mandato.

1. Possono presentare domanda di ammissione alla Società i titolari di diritti di autore, in quanto autori, editori, produttori, concessionari e cessionari, siano essi persone fisiche o giuridiche italiane o straniere.
2. La qualità di Associato si acquista su domanda, previo pagamento del contributo associativo di cui al comma 4 dell’art. 4 e previa decisione di cui al comma successivo.
3. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di gestione, previa verifica della ricorrenza dei requisiti richiesti per attestare la appartenenza alla sezione per la quale è presentata la domanda di associazione.
4. La domanda di ammissione deve contenere l’indicazione della sezione, di cui all’art. 6, per la quale si richiede l’associazione.
5. È possibile l’iscrizione in più sezioni.
6. In caso di decisione negativa del Consiglio di gestione è ammesso ricorso al Consiglio di sorveglianza nel termine di trenta giorni dalla notificazione del diniego.

7. Il rapporto associativo ha durata di un esercizio sociale e si rinnova tacitamente di anno in anno se non intervengono le cause di perdita della qualità di Associato di cui all'art. 5.

8. I titolari di diritti di autore che non intendono associarsi ma che vogliono avvalersi dei servizi della Società possono dare mandato alla stessa alle condizioni che questa determina con deliberazione del Consiglio di gestione. Il Consiglio di gestione nel determinare tali condizioni deve, per quanto possibile, assicurare che i servizi siano resi alle condizioni mediamente praticate nel mercato europeo.

9. Fermi i limiti di legge, le persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, che abbiano assunto impegni con altre società di gestione collettiva di diritti di autore sono tenute all'atto della presentazione della domanda di associazione a dichiarare tali impegni al fine di definire i diritti assegnati alla Società e l'estensione territoriale del mandato conferito alla Società stessa.

ARTICOLO 4 – Diritti e obblighi degli Associati.

1. Gli Associati godono dei diritti e sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal presente Statuto, dai regolamenti della Società e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali. In particolare, gli Associati hanno diritto alla efficace e corretta realizzazione delle funzioni istituzionali indicate all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente Statuto, per la quale si impegnano altresì a fornire la propria collaborazione alla Società. Il mancato adempimento degli obblighi gravanti sugli Associati è causa di esclusione dalla Società ai sensi dell'art. 5, comma 3 e seguenti.

2. L'associazione alla Società presuppone e comporta automaticamente la conclusione di un rapporto di mandato alle condizioni previste per gli altri mandanti ai sensi del precedente art. 3, comma 8.

3. La Società può richiedere agli Associati dati, notizie e informazioni necessari all'espletamento dei suoi compiti. I dati comunicati dagli Associati hanno carattere riservato. Spetta al Consiglio di gestione il compito di individuare i dati che possono essere resi pubblici, eventualmente in forma aggregata, e le modalità di diffusione degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni.

4. Gli Associati sono tenuti al pagamento del contributo annuale nella misura determinata dal Consiglio di gestione. Il mancato pagamento del contributo annuale è causa di decadenza dell'Associato dal rapporto associativo ai sensi dell'art. 5, comma 2.

ARTICOLO 5 – Perdita della qualità di Associato.

1. La qualità di Associato si perde per decadenza, per esclusione, per recesso e per morte o estinzione dell'Associato.

2. La decadenza discende automaticamente dal mancato pagamento per un esercizio del contributo associativo di cui al comma 4 dell'art. 4. La causa di decadenza è accertata dal Consiglio di gestione.

3. L'esclusione è decisa con deliberazione motivata del Consiglio di gestione.

4. Sono cause di esclusione la perdita dei requisiti presupposti per ottenere la qualità di Associato e ogni altra giusta causa accertata dal Consiglio di gestione, ivi comprese quelle previste dal comma 1 dell'art. 4.

5. La deliberazione di esclusione è notificata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento a cura del Direttore generale.

6. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Consiglio di sorveglianza nel termine di trenta giorni dalla notificazione. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia della deliberazione di esclusione. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza provvede allora senza indugio alla convocazione del Consiglio di sorveglianza per deliberare in merito. Al componente del Consiglio di gestione o del Consiglio di sorveglianza che sia eventualmente destinatario di un provvedimento di esclusione non compete l'esercizio del diritto di voto nella deliberazione concernente l'esclusione stessa.

7. Ogni Associato può recedere dalla Società con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la comunicazione della dichiarazione di recesso è giunta alla Società.

8. La perdita della qualità di Associato, per qualunque motivo avvenuta, non dà alcun diritto sul patrimonio della Società, né al rimborso dei contributi associativi versati, né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso al momento della perdita della qualità di Associato. Resta invece salvo il diritto dell'Associato escluso a ricevere dalla Società i proventi dei suoi diritti d'autore ancora spettantigli.

ARTICOLO 6 – Sezioni, opere assegnate e diritti tutelati.

1. Le opere sono suddivise e assegnate alle seguenti sezioni: Musica; Cinema; DOR; OLAF; Lirica.

2. Sono considerate appartenenti alla sezione Musica le opere e i diritti tutelati di seguito indicati.

A) Opere assegnate: composizioni sinfoniche e composizioni musicali di vario genere, compresi i relativi eventuali testi letterari; composizioni musicali, con o senza parole, inserite nell'opera cinematografica o assimilata; brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe.

B) Diritti tutelati: (i) diritto di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica e quella realizzata con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione; (ii) diritto di

comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione; (iii) diritto di comunicazione al pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; (iv) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione meccanica e alla distribuzione degli esemplari dell'opera; (v) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e immagini.

3. Sono considerate appartenenti alla sezione Cinema le opere e i diritti tutelati di seguito indicati.

A) Opere assegnate: opere cinematografiche e opere a queste assimilate, che comprendono le opere a contenuto narrativo o documentaristico realizzate appositamente per la distribuzione o per la comunicazione al pubblico con qualunque mezzo audiovisivo, con l'apporto creativo congiunto dei coautori dell'opera cinematografica indicati dall'art. 44 della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni, che producono risultati espressivi analoghi a quelli dell'opera cinematografica.

B) Diritti tutelati: (i) diritto di proiezione in pubblico, in qualunque modo e con qualunque procedimento tecnico realizzata; (ii) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione; (iii) diritto di comunicazione al pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; (iv) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione meccanica e alla distribuzione degli esemplari dell'opera; (v) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e immagini.

4. Sono considerate appartenenti alla sezione DOR le opere e i diritti tutelati di seguito indicati.

A) Opere assegnate: opere drammatiche, operette, riviste, commedie musicali, opere analoghe drammatico-musicali e opere create appositamente per la comunicazione al pubblico

mediante radiotelevisione o qualunque altro mezzo di diffusione a distanza.

B) Diritti tutelati: (i) diritto di pubblica rappresentazione, compresa la pubblica utilizzazione a mezzo di riproduzione cinematografica o realizzata con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione; (ii) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione; (iii) diritto di comunicazione al pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; (iv) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione meccanica e alla distribuzione degli esemplari dell'opera; (v) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e immagini.

5. Sono considerate appartenenti alla sezione OLAF le opere e i diritti tutelati di seguito indicati.

A) Opere assegnate: (A.1) opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, compresi i programmi per elaboratore; (A.2) opere delle arti plastiche e figurative, comunque espresse, e opere fotografiche.

B) Diritti tutelati per le opere *sub* (A.1): (i) diritti di lettura e recitazione in pubblico, compresa la pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o realizzate con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione; (ii) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione; (iii) diritto di comunicazione al pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, con esclusione delle utilizzazioni delle opere in forma grafica; (iv) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione meccanica (con esclusione della riproduzione grafica o a stampa) e alla distribuzione degli esemplari così riprodotti, compresa la riproduzione effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo;

Diritti tutelati per le opere *sub* (A.2): (i) diritti di pubblica

utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o realizzata con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione; (ii) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione televisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in televisione; (iii) diritto di comunicazione al pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; (iv) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e immagini, alla riproduzione meccanica e alla distribuzione degli esemplari dell'opera, comprese la riproduzione a stampa e la riproduzione effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo; (v) diritto dell'autore di un'opera d'arte, compresi gli originali dei manoscritti di opere di qualunque genere, sulle vendite dell'originale successive alla prima.

6. Sono considerate appartenenti alla sezione Lirica le opere e i diritti tutelati di seguito indicati.

A) Opere assegnate: opere liriche, oratori, opere analoghe drammatico-musicali, balletti, opere coreografiche ed assimilabili. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2 lettera A), si intendono assegnate alla Lirica le opere utilizzate in forma parziale o eseguite in forma concertistica.

B) Diritti tutelati:

a) diritto di pubblica rappresentazione ed esecuzione, compresa la pubblica utilizzazione a mezzo di riproduzione cinematografica o realizzate con qualsiasi altro procedimento tecnico di riproduzione;

b) diritto di comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o con qualsiasi altro mezzo effettuata, comprese la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo e le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso, nonché la ricezione nei pubblici esercizi a mezzo di apparecchi riceventi delle opere diffuse in radio e televisione;

c) diritto di comunicazione al pubblico mediante la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;

d) diritti relativi alla registrazione su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci o immagini, alla riproduzione meccanica e alla distribuzione degli esemplari dell'opera;

e) diritti relativi al noleggio e al prestito degli esemplari dell'opera fissata su qualunque supporto riproduttore di suoni, voci e immagini.

7. Le opere create per la radiodiffusione, per la televisione e quelle cosiddette multimediali, al pari di quelle che potranno essere create in relazione a ogni ulteriore evoluzione dei mezzi di comunicazione al pubblico, sono assegnate alle sezioni previste dal presente articolo in considerazione del proprio genere.

8. Rientrano fra i diritti tutelati per le varie sezioni e per le opere rispettivamente loro assegnate, oltre a quelli previsti nei commi 2 lett. B), 3 lett. B), 4 lett. B), 5 lett. B), 6 lett. B) del presente articolo, tutti i diritti di utilizzazione economica e diritti a compenso la cui tutela è affidata alla Società dalla legislazione vigente o in virtù di apposito mandato conferito dagli aventi diritto.

9. L'Associato ha le seguenti facoltà, esercitabili con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo rispetto al momento di esercizio della facoltà medesima secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 32: (i) limitare il mandato a determinati territori; (ii) escludere uno o più dei diritti elencati nei commi 2, lett. B), 3, lett. B), 4, lett. B), 5, lett. B), 6 lett. B) del presente articolo; (iii) escludere dal mandato i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico limitatamente alle utilizzazioni sulle reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe forme di fruizione delle opere, distintamente per utilizzazioni interattive e utilizzazioni non interattive.

10. Il Regolamento di cui all'art. 32 può disciplinare ulteriori modalità di esercizio dei diritti e facoltà previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 7 – Organizzazione.

1. Sono organi della Società l'Assemblea, il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione e il Collegio dei revisori.

2. Presso la sede della Società sono conservati i libri dei verbali degli organi della Società. Agli Associati spetta il diritto di ispezionare il libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio di sorveglianza.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, le modalità di convocazione e le regole di funzionamento degli organi della Società possono essere ulteriormente disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 32.

4. In ogni caso, le riunioni degli organi della Società, con esclusione dell'Assemblea, devono potere essere convocate anche per mezzo di telefax o posta elettronica e alle stesse deve potersi prendere parte anche a mezzo di videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione. In tali casi,

la adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

5. La convocazione del Consiglio di sorveglianza è disciplinata dal comma 6 dell'art. 13, e il termine ivi previsto non può essere abbreviato.

6. La convocazione del Consiglio di gestione e del Collegio dei revisori è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la adunanza, ma nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma comunque non inferiore alle ventiquattro ore.

7. È sempre consentita la riunione degli organi della Società in forma totalitaria, per tale intendendosi la presenza di tutti i componenti in carica dell'organo che tenga la riunione e la presenza di tutti i componenti in carica degli altri organi sociali che ai sensi del presente Statuto abbiano diritto di assistervi.

ARTICOLO 8 – Remunerazioni e spese.

1. La remunerazione per i componenti il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione, il Collegio dei revisori e le Commissioni consultive di cui all'art. 15 nonché delle loro eventuali articolazioni interne (commissioni, comitati, gruppi di studio e simili) è stabilita secondo le competenze e modalità previste dal presente Statuto, ed in ogni caso nel rispetto di quanto segue:

A) gli emolumenti dei componenti il Consiglio di sorveglianza, del Consiglio di gestione, del Collegio dei revisori, delle Commissioni consultive di cui all'art. 15 nonché delle loro eventuali articolazioni interne (commissioni, comitati, gruppi di studio e simili) devono essere determinati tenuto conto dei parametri previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001 e successive modificazioni, previa applicazione delle modalità tecnico-informatiche di base dalla stessa contemplate

B) in ogni caso, i predetti emolumenti non possono complessivamente eccedere, in ragione di anno e incluso il conteggio di eventuali gettoni di presenza, il limite rappresentato dallo 0,6 per cento del valore della produzione della Società, per come risultante dall'ultimo rendiconto di gestione regolarmente approvato; in particolare, del suddetto limite complessivo dello 0,6 per cento: (i) non più del 40% può essere destinato agli emolumenti dei componenti il Consiglio di sorveglianza e le Commissioni consultive di cui all'art. 15 (e ogni altra articolazione interna); (ii) non più del 40% può essere destinato agli emolumenti del Consiglio di gestione; e (iii) non più del 20% può essere destinato agli emolumenti dei componenti del Collegio dei revisori.

2. È dovuto il rimborso delle spese strettamente inerenti lo svolgimento della funzione di componenti il Consiglio di

sorveglianza, il Consiglio di gestione, il Collegio dei revisori e le Commissioni consultive di cui all'art. 15, e delle loro eventuali articolazioni interne (commissioni, comitati, gruppi di studio e simili). Detto rimborso non può comunque eccedere in ragione di anno il limite rappresentato dal 25% per cento dell'ammontare dei compensi determinati ai sensi del comma 1.

3. Dal conteggio dei limiti complessivi di cui al precedente comma sono esclusi i compensi relativi alla società di revisione e agli altri uffici o organismi di cui agli artt. 22 e 23.

ARTICOLO 9 – Assemblea.

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio di gestione quando: (i) si deve procedere alla nomina del Consiglio di sorveglianza; (ii) il Consiglio di gestione lo ritenga necessario; (iii) ne sia fatta richiesta da almeno un ventesimo degli Associati che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi; o (iv) ne sia fatta richiesta da un numero di Associati che rappresentino almeno un ventesimo dei diritti di autore distribuiti dalla Società nel corso dell'esercizio precedente.

2. L'Assemblea è convocata con avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet della Società e almeno su di un giornale a diffusione nazionale, non meno di quaranta giorni prima di quello stabilito per la riunione.

3. L'Assemblea si riunisce a Roma, nei locali specificati nell'avviso di convocazione.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di gestione.

5. L'Assemblea: (a) nomina i componenti il Consiglio di sorveglianza b) revoca i componenti il Consiglio di sorveglianza.

6. La partecipazione all'Assemblea non dà diritto a compenso o a rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione.

ARTICOLO 10 – Funzionamento dell'Assemblea.

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono in unica convocazione ed essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati e dei voti presenti, anche per delega.

2. Il Presidente può aggiornare i lavori dell'Assemblea in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e non vi sia opposizione al rinvio di almeno un terzo dei presenti. In caso di rinvio, il Presidente fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che non può in ogni caso superare il termine di quindici giorni dalla data dell'adunanza oggetto di rinvio. Sempre in caso di rinvio, le operazioni necessarie alla partecipazione all'Assemblea devono essere ripetute, restando però salve le liste già presentate ai sensi dell'art. 12, comma 5. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo,

motivando la decisione.

3. Il Presidente regola la discussione dando la parola agli Associati o ai loro rappresentanti che l'abbiano richiesta. Ciascun interveniente ha la possibilità di un solo intervento su ogni punto all'ordine del giorno. Spetta, parimenti, al Presidente di intervenire al fine di evitare abusi o comportamenti non conformi allo svolgimento ordinato dell'Assemblea e, a tale fine, il Presidente, in apertura dei lavori assembleari, può fissare il limite massimo di durata di ciascun intervento.

4. Le votazioni avvengono, dalla prima elezione degli organi sociali successiva all'approvazione dello Statuto, per alzata di mano o attraverso presentazione di scheda di voto sottoscritta, secondo modelli e procedure predisposti dalla Società. Tali procedure dovranno, a partire dalle elezioni di organi sociali successive alla prima, prevedere anche l'esercizio del voto elettronico, in conformità al Regolamento di cui all'art. 127 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e comunque in modo da garantire la certezza della provenienza del voto dall'avente diritto. I voti espressi su schede non conformi sono nulli e non vengono conteggiati. Non è ammesso il voto segreto.

5. Nelle operazioni di conteggio dei voti, il Presidente può farsi assistere da un numero sufficiente di scrutatori, scelti preferibilmente tra: (a) i componenti il Consiglio di gestione; (b) i componenti il Consiglio di sorveglianza; (c) i dipendenti della Società.

6. All'adunanza assembleare assistono i componenti in carica degli organi della Società, il presidente dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 23 e il Direttore generale.

7. Allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea possono inoltre assistere, su invito del Presidente, esperti e giornalisti.

ARTICOLO 11 – Deliberazioni assembleari.

1. Hanno diritto di partecipare alla Assemblea gli Associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. Le previsioni che seguono si intendono riferite ad ogni sezione e categoria di appartenenza dell'Associato, per la quale egli abbia diritto di voto.

2. Ogni Associato ha diritto a esprimere nelle deliberazioni assembleari almeno un voto e poi un voto per ogni euro (eventualmente arrotondato per difetto) di diritti di autore percepiti nella predetta qualità di Associato, a seguito di erogazioni della Società nel corso dell'esercizio precedente.

3. In nessun caso ciascun Associato può esprimere voti in misura superiore al quarantesimo dei voti in astratto esprimibili in ciascuna singola votazione, sia essa generale o separata ai sensi delle lettere da a) a l) del comma 4 dell'art. 12.

4. Ai fini della partecipazione all'Assemblea, ciascun Associato deve ritirare, prima dell'Assemblea e nel rispetto delle modalità

stabilite dall'avviso di convocazione della stessa, un biglietto di ammissione all'Assemblea contenente l'indicazione del numero di voti a esso spettanti.

5. Ogni Associato partecipa alla Assemblea in persona o attraverso un rappresentante, legittimato mediante delega scritta con firma autenticata ovvero conferita in via elettronica quando previsto da apposite norme regolamentari e con le modalità in esse stabilite.

6. Ogni rappresentante non può essere portatore di più di dieci deleghe.

7. I componenti gli organi sociali, i componenti le Commissioni consultive di cui all'art. 15 e i dipendenti della Società (ivi inclusi coloro che ricoprono gli uffici di cui agli artt. 22 e 23) non possono svolgere la funzione di rappresentanti.

8. Eventuali contestazioni sul diritto di partecipare all'Assemblea o sul numero di voti risultanti come assegnati al singolo Associato sono decise dal Presidente prima dell'apertura dei lavori assembleari. Della questione controversa e della relativa decisione assunta il Presidente dà atto sinteticamente nel verbale di cui al comma 10.

9. Le deliberazioni di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 9 sono approvate secondo quanto previsto dal successivo art. 12. Le deliberazioni di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 9 sono approvate col voto favorevole di almeno un quinto dei voti in astratto esprimibili in assoluto in Assemblea.

10. Le deliberazioni della Assemblea devono constare da processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Assemblea. Il segretario è nominato di volta in volta dal Presidente e deve essere un notaio.

ARTICOLO 12 – Composizione del Consiglio di sorveglianza.

1. Il Consiglio di sorveglianza è formato da un numero variabile di componenti compreso tra un minimo di trentadue ad un massimo di quarantadue. I componenti del Consiglio di sorveglianza durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una volta.

2. I primi trentadue componenti sono nominati secondo quanto previsto dai commi da 3 a 8 del presente articolo. Gli ulteriori componenti sono nominati, ove ne ricorrano le condizioni, secondo quanto previsto dal comma 9.

3. I primi trentadue componenti sono nominati dall'Assemblea degli Associati in modo da assicurare:

(i) che la rappresentanza di autori, da un lato, e di editori, produttori, concessionari e cessionari, dall'altro lato, sia paritaria (e quindi metà rappresentanti degli autori e metà rappresentanti degli editori, produttori, concessionari e cessionari) e, al contempo,

(ii) che siano rappresentati, sempre che nella sezione interessata vi siano Associati aventi diritto al voto: almeno un autore e un editore della sezione Musica; almeno un autore e un produttore o concessionario della sezione Cinema; almeno un autore e un editore, concessionario o cessionario della sezione DOR; almeno un autore e un editore della sezione Lirica; almeno un autore e un editore della sezione OLAF.

4. Alla elezione dei componenti il Consiglio di sorveglianza si procede attraverso la votazione separata:

- a) degli Associati della categoria autori della sezione Musica;
- b) degli Associati della categoria editori della sezione Musica;
- c) degli Associati della categoria autori della sezione DOR;
- d) degli Associati delle categorie degli editori, concessionari e cessionari della sezione DOR;
- e) degli Associati della categoria autori della sezione Lirica;
- f) degli Associati della categoria editori della sezione Lirica;
- g) degli Associati della categoria autori della sezione OLAF;
- h) degli Associati della categoria editori della sezione OLAF;
- i) degli Associati della categoria autori della sezione Cinema;
- l) degli Associati della categoria produttori e concessionari della sezione Cinema.

5. Le votazioni separate di cui al precedente comma 4 avvengono su liste di candidati presentate secondo le seguenti modalità:

- a) ciascun Associato avente diritto di voto può presentare per la sezione e categoria di appartenenza una lista di candidati, con tali candidati ordinati progressivamente per numero;
- b) possono essere candidate persone fisiche, associate e non associate, che non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, che non siano stati esclusi dalla Società ai sensi dell'art. 5 e nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 e successive modificazioni;
- c) un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- d) ciascuna lista è composta da almeno undici candidati dei quali deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita;
- e) le liste devono essere depositate almeno venti giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di sorveglianza e devono recare la sottoscrizione autenticata dell'Associato presentatore della lista;
- f) unitamente a ciascuna lista, sono depositate le dichiarazioni, con sottoscrizione autenticata, con le quali i singoli candidati: (i) accettano la candidatura e l'ordine di lista attribuito; (ii) attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla precedente lettera b).

6. Ciascun Associato non può presentare né votare più di una

lista per ogni sezione e categoria di appartenenza.

7. I voti ottenuti dalle liste saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, sei, ecc. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste di tutte le votazioni separate di cui al precedente comma 4 verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto di quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3.

8. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun consigliere o sia stato eletto il minor numero di consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti. Resta sempre necessario rispettare quanto previsto dal precedente comma 3.

9. Per quelle Sezioni che abbiano margine operativo non negativo, in base alle risultanze delle contabilità analitiche di cui all'art. 30, saranno eletti due ulteriori componenti (un rappresentante degli autori e un rappresentante degli editori, produttori, concessionari o cessionari). I predetti componenti saranno anch'essi tratti dalla graduatoria di cui al comma 7 del presente articolo, sempre nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3(i).

10. Nel caso non vengano presentate liste di candidati o che le liste presentate non contengano un numero di candidati sufficienti a coprire tutti i posti nel Consiglio di sorveglianza, l'Assemblea procede alla nomina dei componenti mancanti sulla base di candidature avanzate durante lo svolgimento della adunanza e approvate a maggioranza relativa dei voti. Resta sempre necessario rispettare quanto previsto dal precedente comma 3.

11. Qualora uno o più componenti il Consiglio di sorveglianza nominati dall'Assemblea cessino dalla carica prima del quadriennio, il Consiglio di sorveglianza può procedere alla cooptazione di altrettanti componenti, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3. A tal fine, il Consiglio di sorveglianza deve prioritariamente tener conto della eventuale presenza, nella lista da cui era stato tratto al momento della elezione il consigliere cessato dalla carica, di altri candidati

tutt'ora con i requisiti per divenire componenti il Consiglio di sorveglianza.

12. La cooptazione è valida con la partecipazione di almeno la metà dei componenti in carica. I componenti così cooptati rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

13. Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti il Consiglio di sorveglianza si riduce a meno della metà dei componenti originari, l'intero Consiglio di sorveglianza decade e dovrà rinnovarsi per intero. In tale caso il Consiglio di gestione procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 13 – Funzioni del Consiglio di sorveglianza.

1. Il Consiglio di sorveglianza:

- a) nomina nel suo ambito un Presidente e un Vicepresidente, secondo quanto previsto dall'art. 14;
 - b) nomina e revoca i componenti il Consiglio di gestione;
 - c) determina il compenso dei componenti il Consiglio di gestione e del suo Presidente, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 8;
 - d) nomina i componenti il Collegio dei revisori di sua competenza e li revoca in presenza di giusta causa;
 - e) determina il compenso, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 8, di tutti i componenti il Collegio dei revisori;
 - f) assegna, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 21, l'incarico alla società di revisione e ne determina il compenso;
 - g) approva il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione e delibera circa le eventuali erogazioni di cui agli artt. 2, commi 2, 3, 4, e 31, comma 4;
 - h) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti il Consiglio di gestione, il Collegio dei revisori e il Direttore generale;
 - i) delibera in ordine ai piani industriali e strategici della Società predisposti dal Consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti;
 - l) delibera in ordine alle singole operazioni che il Consiglio di gestione assoggetta alla approvazione del Consiglio di sorveglianza, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di gestione per gli atti compiuti;
 - m) approva e modifica, su proposta del Consiglio di gestione, il Regolamento di cui all'art. 31;
 - n) delibera in merito alla modificazione dello Statuto;
 - o) approva, su proposta del Consiglio di gestione, le condizioni economiche indicate al comma 2, lettere b) e c), dell'art. 25;
 - p) adotta ogni altra deliberazione eventualmente attribuita alla competenza del Consiglio di sorveglianza dal presente Statuto.
2. Le deliberazioni del Consiglio di sorveglianza sono approvate a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo art. 16 in materia di elezione dei componenti il Consiglio di gestione e salvo per quanto attiene alle deliberazioni

di cui alle lettere m) e n) del comma precedente, per le approvazioni delle quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di sorveglianza.

3. In caso di parità di voti la proposta messa in votazione si considera respinta.

4. Il Consiglio di sorveglianza riceve dal Presidente del Consiglio di gestione o da un suo delegato periodicamente e regolarmente informativa circa l'attività della Società e circa le deliberazioni del Consiglio di gestione.

5. Il Consiglio di sorveglianza si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qual volta il suo Presidente lo ritenga opportuno o un terzo dei suoi componenti lo richiedano.

6. La convocazione del Consiglio di sorveglianza è fatta almeno quindici giorni prima della seduta mediante avviso del Presidente contenente l'ordine del giorno.

7. Alle adunanze del Consiglio di sorveglianza assistono i componenti il Collegio dei revisori, il presidente dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 23 e il Direttore generale.

8. Allo svolgimento delle adunanze del Consiglio di sorveglianza si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 10.

9. Il Direttore generale della Società esercita le funzioni di segretario del Consiglio di sorveglianza, e, in tale qualità, è incaricato di redigere il processo verbale delle adunanze.

10. Le deliberazioni del Consiglio di sorveglianza devono constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della stessa.

ARTICOLO 14 – Presidente del Consiglio di sorveglianza.

1. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza è eletto nel suo ambito tra i Consiglieri tratti dalle liste di cui alle lettere a), c), e), g) o i) del comma 4 dell'art. 12.

2. Il Presidente del Consiglio di sorveglianza convoca e presiede il Consiglio di sorveglianza stesso. Al Vicepresidente del Consiglio di sorveglianza spetta, in caso di assenza o impedimento, la sostituzione del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano.

ARTICOLO 15 – Commissioni consultive.

1. Nell'ambito del Consiglio di sorveglianza sono costituite le seguenti cinque Commissioni consultive: Commissione Musica; Commissione Lirica; Commissione OLAF; Commissione Cinema; Commissione DOR.

2. Le Commissioni consultive decadono e devono essere nuovamente nominate con la nomina di un nuovo Consiglio di sorveglianza.

3. Ciascuna Commissione consultiva è composta da un minimo

di quattro membri a un massimo di dieci membri, secondo quanto stabilito, anche in modo diverso per ciascuna Commissione, dal medesimo Consiglio di sorveglianza.

4. Ciascuna Commissione consultiva è composta da rappresentanti degli autori e degli editori, produttori, concessionari o cessionari secondo il principio che segue: i componenti rappresentanti gli autori, da un lato, e gli editori, produttori, concessionari o cessionari, dall'altro lato, sono stabiliti in numero proporzionale agli incassi (divisi tra incassi degli autori e incassi degli editori, produttori, concessionari o cessionari) della sezione cui la Commissione si riferisce, con il limite ulteriore che i componenti rappresentanti gli editori, produttori, concessionari o cessionari non possono essere in numero superiore ai componenti rappresentanti gli autori.

5. Sono componenti di ciascuna Commissione consultiva, fermo quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4, i candidati alla elezione del Consiglio di sorveglianza che abbiano ottenuto, nelle corrispondenti liste di cui al comma 4 dell'art. 12, i maggiori quozienti di cui al comma 7 dell'art. 12, e quindi anzitutto coloro che sono risultati eletti nel Consiglio di sorveglianza e tra costoro quelli eletti con quozienti maggiori. In caso di rinuncia del designato alla funzione di componente della Commissione consultiva subentra il candidato successivo nella lista corrispondente a quella del consigliere rinunciante. In caso di assenza di candidati eleggibili nelle liste, provvede con propria deliberazione il Consiglio di sorveglianza.

6. Ciascuna Commissione consultiva elegge, nel suo ambito, un Presidente e un Vicepresidente.

7. Le Commissioni consultive rendono parere obbligatorio, ma non vincolante, al Consiglio di gestione in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti di autore e alle misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere assegnate alla competenza della Commissione e svolgono le eventuali altre funzioni istruttorie e consultive individuate dal Consiglio di sorveglianza o dal Consiglio di gestione.

8. Per la validità delle riunioni di ciascuna delle Commissioni consultive occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

9. Ciascuna Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

10. Il pagamento di un emolumento per i componenti delle Commissioni che non siano anche componenti del Consiglio di sorveglianza resta fissato secondo quanto previsto dall'art. 8.

ARTICOLO 16 –Composizione del Consiglio di gestione.

1. Il Consiglio di gestione è composto da cinque componenti, compreso il Presidente, eletti dal Consiglio di sorveglianza.

2. Possono essere componenti il Consiglio di gestione Associati

e non associati, purché in ogni caso nel rispetto di quanto previsto nei successivi commi da 3 a 6.

3. La funzione di componente del Consiglio di gestione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di sorveglianza e di componente di Commissione consultiva di cui all'art. 15.

4. I componenti del Consiglio di gestione devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 5, lettera b), nonché quelli di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di una società con azioni quotate su di un mercato regolamentato, come fissati dall'art. 147-*quinquies* del d.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni.

5. I candidati alla carica di componenti il Consiglio di gestione devono, inoltre, essere scelti tra esperti in discipline giuridiche, economiche, aziendalistiche ovvero esperti nella materia oggetto dell'attività della Società.

6. I componenti il Consiglio di gestione non svolgono alcuna attività in attuale o potenziale conflitto di interessi con quelle della Società e non dirigono o gestiscono strutture professionali o commerciali interessate ad avere rapporti con la Società, diversi da quelli di associazione o di mandato per la gestione del proprio diritto di autore.

7. I componenti il Consiglio di gestione, ivi incluso il suo Presidente, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una volta. Resta inteso che la costituzione del Consiglio di gestione, e la durata della relativa nomina, decorre dalla adozione del provvedimento previsto dall'art. 19, comma 1.

8. Essi sono eletti sulla base di liste presentate da uno o più componenti il Consiglio di sorveglianza e depositate presso la sede della Società fino all'inizio della riunione del Consiglio di sorveglianza convocato per procedere alla elezione.

9. In ogni lista dovranno essere elencati non meno di tre candidati contraddistinti da un numero progressivo. Ogni candidato può essere presente in una sola lista.

10. Ogni componente del Consiglio di sorveglianza nominato ai sensi dell'art. 12, comma 3, può presentare una sola lista.

11. Ogni componente del Consiglio di sorveglianza può votare una sola lista.

12. Alla elezione si procederà come segue: i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e cinque. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di

parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intero Consiglio di sorveglianza risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

13. Nel caso che non vengano presentate liste di candidati o che le liste presentate non contengano un numero di candidati sufficienti a coprire tutti i posti nel Consiglio di gestione, il Consiglio di sorveglianza procede a integrarne la composizione sulla base di candidature avanzate durante lo svolgimento della adunanza del Consiglio di sorveglianza e approvate a maggioranza relativa dei voti.

14. Il primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è designato, ai fini del procedimento di nomina previsto dall'art. 19, Presidente del Consiglio di gestione. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista di candidati, ovvero qualora occorra procedere per qualsiasi causa alla sua sostituzione per il periodo residuo del quadriennio, il Presidente del Consiglio di gestione è designato dal Consiglio di sorveglianza a maggioranza relativa dei voti.

15. Il Consiglio di gestione nomina, nel suo ambito, un Vicepresidente.

16. Al Vicepresidente del Consiglio di gestione spetta, in caso di assenza o impedimento, la sostituzione del Presidente nella rappresentanza della Società e nell'esercizio delle altre funzioni del Presidente del Consiglio di gestione.

17. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente le sue funzioni sono esercitate dal componente anziano del Consiglio di gestione. Ai fini della applicazione del presente comma, l'anzianità rilevante è quella di carica; a parità di anzianità di carica vale quella anagrafica.

18. Il Consiglio di gestione, qualora vengano a mancare uno o più dei propri componenti, deve integrarsi per cooptazione alla prima riunione utile.

19. Ai fini della cooptazione il Consiglio di gestione deve prioritariamente tener conto della eventuale presenza, nella lista da cui era stato tratto al momento della elezione il consigliere cessato dalla carica, di altri candidati tutt'ora con i requisiti per divenire componenti del Consiglio di gestione.

20. La cooptazione è valida con la partecipazione di almeno la metà dei componenti in carica. I componenti così cooptati rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

21. Se per qualsiasi ragione il numero dei componenti il Consiglio di gestione si riduce a meno della metà dei componenti originari l'intero Consiglio decade e dovrà rinnovarsi per intero.

ARTICOLO 17 – Funzionamento del Consiglio di gestione.

1. Il Consiglio di gestione si riunisce almeno sei volte l'anno, su

convocazione del suo Presidente.

2. È inoltre convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, ovvero su richiesta di almeno due suoi componenti.

3. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti in carica.

4. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale la deliberazione che ha ottenuto il voto di chi presiede.

5. Alle adunanze del Consiglio di gestione assistono i componenti il Collegio dei revisori, il presidente dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 23 e il Direttore generale.

6. Il Direttore generale della Società esercita le funzioni di segretario del Consiglio, e, in tale qualità, è incaricato di redigere il processo verbale delle adunanze.

7. Le deliberazioni del Consiglio di gestione devono constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 18 – Funzioni del Consiglio di gestione.

1. Il Consiglio di gestione:

a) determina l'indirizzo generale della gestione della Società e ne controlla l'esecuzione da parte del Direttore generale;

b) propone al Consiglio di sorveglianza le condizioni economiche indicate al comma 2, lettere b) e c), dell'art. 25, ai fini della loro approvazione;

c) determina le iniziative da assumere nell'interesse generale della Società e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, ivi comprese l'approvazione dei criteri di ripartizione dei proventi per diritti d'autore e le misure dei compensi per la utilizzazione delle opere assegnate a ciascuna sezione;

d) predispone i piani industriali e strategici della Società;

e) approva, ai fini della sottoposizione alla approvazione del Consiglio di sorveglianza, lo schema di bilancio di previsione e di rendiconto consuntivo della gestione, predisposti dal Direttore generale;

f) controlla l'andamento generale della spesa e della gestione finanziaria della Società;

g) delibera sulle domande di ammissione alla Società, ai sensi del comma 3 dell'art. 3;

h) accerta la ricorrenza di cause di decadenza dal rapporto associativo, ai sensi del comma 2 dell'art. 5;

i) delibera sulle esclusioni dalla Società, ai sensi del comma 3 dell'art. 5;

l) delibera sulla istituzione di sedi secondarie, rappresentanze e uffici, ai sensi dell'art. 1, comma 4;

m) nomina e revoca il Direttore generale della Società e ne determina la posizione giuridica e il trattamento economico;

n) nomina e revoca il Preposto al controllo interno e ne

determina la posizione giuridica e il trattamento economico;

o) nomina, tenendo conto della designazione delle Autorità di vigilanza, i componenti l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 23 e ne determina l'emolumento;

p) approva, su proposta del Direttore Generale, il Regolamento di cui al comma 1 dell'art. 32 e le sue modificazioni;

q) delibera, previo parere obbligatorio ma non vincolante delle Commissioni di sezione competenti, i criteri di ripartizione dei diritti di autore e le misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere;

r) adotta ogni altra deliberazione eventualmente attribuita alla competenza del Consiglio di gestione dal presente Statuto o dai Regolamenti di cui agli artt. 31 e 32.

2. Il Consiglio di gestione può delegare al Direttore generale l'esecuzione di sue funzioni diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), e), f), m), o) e p).

ARTICOLO 19 – Presidente del Consiglio di gestione.

1. Previa designazione del Consiglio di sorveglianza ai sensi del comma 14 dell'art. 16, il Presidente del Consiglio di gestione è nominato tra i suoi componenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il Presidente del Consiglio di gestione ha la rappresentanza legale della Società. Il Presidente può delegare al Direttore generale la facoltà di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio, sia con riferimento alle materie delegate al medesimo Direttore generale ai sensi degli artt. 18, comma 2, e 22, comma 4, sia ancora con riferimento alle materie di competenza del Direttore generale stesso ai sensi dell'art. 22.

3. Il Presidente del Consiglio di gestione convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di gestione.

ARTICOLO 20 – Collegio dei revisori.

1. Il Collegio dei revisori è formato da tre componenti effettivi e due supplenti.

2. Un componente effettivo, con funzioni di Presidente, e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. I restanti due componenti effettivi e l'altro componente supplente sono nominati con deliberazione del Consiglio di sorveglianza.

4. Almeno due componenti effettivi e uno supplente devono essere scelti tra persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nell'apposito registro di cui al d.lgs. n. 39 del 2010 e successive modificazioni.

5. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono

essere scelti tra i professori universitari ordinari in materie economiche o giuridiche o tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. I componenti il Collegio dei revisori restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una volta.

7. Ai componenti il Collegio dei revisori si applicano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti in base all'art. 148-*bis* del d.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni.

8. Il Collegio dei revisori:

- a) vigila sulla osservanza della legge e del presente Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Società e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita i poteri di cui all'art. 2403-*bis* del codice civile;
- d) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di sorveglianza e del Consiglio di gestione.

9. Il Collegio dei revisori trasmette copia dei propri verbali al Presidente del Consiglio di gestione, al Presidente del Consiglio di sorveglianza, al Direttore generale e alle Autorità di vigilanza.

ARTICOLO 21 – Revisione legale dei conti.

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui al d.lgs. n. 39 del 2010 e successive modificazioni.

2. L'incarico alla società di revisione è assegnato dal Consiglio di sorveglianza su proposta motivata del Collegio dei revisori. La durata dell'incarico è di tre esercizi.

3. Il Consiglio di sorveglianza stabilisce altresì il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico al pari degli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo stesso.

4. La revisione legale dei conti è svolta secondo i principi di cui al d.lgs. n. 39 del 2010 e successive modificazioni.

5. Il Collegio dei revisori e la società di revisione si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

ARTICOLO 22 – Direttore generale.

1. Il Direttore generale è nominato e revocato dal Consiglio di gestione tra soggetti con comprovata esperienza di amministrazione e gestione.

2. Il Consiglio di gestione stabilisce all'atto della nomina la natura, la durata e il contenuto del rapporto che lega il Direttore generale alla Società. La durata del rapporto può essere indeterminata o determinata; in questo secondo caso non può eccedere i cinque anni.

3. Il Direttore generale:

- a) provvede all'amministrazione ordinaria della Società e al

- coordinamento dell'attività degli uffici, che dirige;
- b) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza;
- c) svolge le funzioni di segretario del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza;
- d) esercita i poteri di direzione, coordinamento e organizzazione del personale dirigente e non dirigente della Società;
- e) predisporre e presenta al Consiglio di gestione uno schema di bilancio di previsione e uno schema di rendiconto consuntivo della gestione.
4. Al Direttore generale il Consiglio di gestione può delegare, con espressa deliberazione, l'esecuzione di sue ulteriori specifiche attività nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 18.
5. Il Direttore generale, nell'ambito delle sue funzioni, può attribuire deleghe a terzi anche per singoli settori di attività.

ARTICOLO 23 – Organismo di vigilanza.

1. Il Consiglio di gestione adotta e attua un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e successive modificazioni. A tale fine è istituito un Organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
2. L'Organismo di vigilanza di cui al comma precedente è composto da tre componenti e dura in carica quattro anni. I componenti sono nominati dal Consiglio di gestione, che ne fissa anche l'emolumento. Il Presidente dell'Organismo di vigilanza è designato dalle Autorità di vigilanza ed è scelto tra i magistrati della Corte dei Conti previa designazione del Presidente della Corte dei Conti.

ARTICOLO 24 – Autorità di vigilanza e controllo della Corte dei Conti.

1. La Società è soggetta alla vigilanza prevista dalla legge n. 2 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le risorse provenienti dai servizi di accertamento e percezione di tasse, imposte, contributi e diritti per conto dello Stato nonché dal servizio di apposizione del contrassegno obbligatorio antipirateria, rispettivamente previsti dagli artt. 181, comma 2, e 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, sono oggetto di contabilità separata rispetto al rendiconto di gestione di cui all'art. 28. Sulle risorse appartenenti a tale contabilità separata, la Corte dei Conti esercita il controllo partecipativo e, a tal fine, la Società trasmette alla Corte il rendiconto di cui all'art. 29, comma 1.

ARTICOLO 25 – Proventi e patrimonio.

1. La Società è titolare di rapporti attivi e passivi, di diritti e di beni classificati secondo le norme del codice civile.

2. I proventi della Società sono costituiti da:
- a) i contributi degli Associati;
- b) le quote di spettanza sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate;
- c) i corrispettivi su servizi resi dalla Società;
- d) le rendite e ogni ulteriore provento che derivi alla Società in ragione delle attività svolte;
- e) le eccedenze attive della gestione;
- f) erogazioni, donazioni e lasciti.
3. In nessun caso gli Associati hanno diritto alla restituzione dei contributi associativi, né possono conseguire le eccedenze attive della gestione o quote parte del patrimonio della Società.
4. Il patrimonio netto della Società è costituito dalla riserva minima permanente, dalla riserva straordinaria e da eventuali ulteriori riserve costituite ai sensi di legge.
5. La riserva permanente non è inferiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).
6. Nel caso la riserva permanente si riduca, per qualunque ragione ovvero anche per il cumulo delle perdite di esercizi precedenti, al di sotto del limite minimo, il Consiglio di gestione convoca il Consiglio di sorveglianza cui sottopone, per la relativa approvazione, (a) un rendiconto straordinario aggiornato a una data non anteriore a sessanta giorni, e (b) un piano, anche pluriennale, che appaia idoneo a consentire la ricostituzione della riserva permanente.
7. Il piano deve indicare dettagliatamente le iniziative volte a consentire la ricostituzione della riserva minima permanente. L'adeguatezza del piano deve essere attestata da un esperto scelto tra i soggetti di cui all'art. 2409-bis del codice civile.
8. Al rendiconto straordinario si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 28 in materia di rendiconto di gestione. Nella relazione di accompagnamento del rendiconto sono espressamente indicate le ragioni che hanno determinato la riduzione della riserva permanente sotto il limite di cui al comma 5 del presente articolo.
9. Il rendiconto straordinario e il piano, munito di attestazione ai sensi del comma 7 del presente articolo, sono trasmessi alle Autorità di vigilanza.

ARTICOLO 26 – Esercizio sociale.

1. L'esercizio sociale ha durata annuale e corrisponde all'anno solare.

ARTICOLO 27 – Bilancio di previsione.

1. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di sorveglianza, su proposta del Consiglio di gestione, approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
2. Il bilancio di previsione esprime sinteticamente la previsione

dei ricavi e dei costi attesi.

3. Il bilancio di previsione è predisposto dal Consiglio di gestione, su proposta del Direttore generale, almeno trenta giorni prima dell'approvazione di cui al comma 1 ed è trasmesso al Collegio dei revisori ai fini della relativa relazione. La relazione del Collegio dei revisori è emessa nel termine di quindici giorni dalla relativa ricezione del documento predisposto dal Consiglio di gestione.

4. Il bilancio di previsione, corredato della relazione del Collegio dei revisori, è trasmesso ai componenti del Consiglio di sorveglianza almeno quindici giorni prima della riunione convocata per la relativa approvazione.

5. Le strutture amministrative della Società, nel corso dell'esercizio oggetto del bilancio di previsione, assumono gli impegni di spesa e di investimento in ragione delle concrete esigenze della Società e dell'andamento economico-finanziario della gestione e comunque tenendo conto dei limiti indicati nello stesso bilancio di previsione.

6. Il bilancio di previsione, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di sorveglianza, è comunicato alle Autorità di vigilanza.

ARTICOLO 28 – Rendiconto di gestione.

1. Al termine di ogni esercizio e comunque entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di sorveglianza, su proposta del Consiglio di gestione, approva il rendiconto di gestione accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori.

2. Il rendiconto di gestione è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il rendiconto di gestione è accompagnato da una relazione del Consiglio di gestione sull'andamento della gestione, che evidenzia la situazione complessiva della Società e quella dei principali settori in cui essa opera, nonché le prospettive, i rischi e le opportunità future. Ove sia il caso, nella relazione del Consiglio di gestione sono altresì indicate e motivate le ragioni di scostamento dal bilancio di previsione.

3. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico dell'esercizio.

4. Alla redazione del rendiconto si applicano le regole e i criteri previsti dal codice civile per il bilancio delle società per azioni. Il rendiconto di gestione è corredato da una relazione sulle disponibilità finanziarie derivanti dalla riscossione dei diritti non ancora ripartiti. Tale relazione costituisce parte integrante del rendiconto e deve contenere le informazioni inerenti ai flussi e alle entità di tali disponibilità finanziarie.

5. Il rendiconto di gestione è predisposto dal Consiglio di

gestione su proposta del Direttore generale almeno trenta giorni prima dell'approvazione di cui al comma 1 ed è trasmesso al Collegio dei revisori e alla società di revisione ai fini delle relative relazioni. La relazione del Collegio dei revisori è emessa nel termine di quindici giorni dalla ricezione del documento predisposto dal Consiglio di gestione.

6. Il rendiconto di gestione, corredato della relazione del Collegio dei revisori e della relazione della società di revisione, è inviato ai componenti del Consiglio di sorveglianza almeno quindici giorni prima della riunione convocata per la relativa approvazione.

7. In sede di approvazione del rendiconto di gestione, l'avanzo di gestione dell'esercizio viene destinato per almeno la metà a incremento della riserva permanente. La quota residua è attribuita a incremento della riserva straordinaria, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2, commi 2 e 3, e 31.

8. In caso di chiusura dell'esercizio in disavanzo, il rendiconto può riportare a nuovo le perdite indicando le ragioni che possono consentire nell'esercizio successivo la diminuzione o il recupero delle perdite stesse.

9. Se entro l'esercizio successivo le perdite riportate a nuovo non risultano diminuite di almeno un terzo, il Consiglio di sorveglianza che approva il rendiconto di tale esercizio deve provvedere alla copertura del disavanzo con destinazione delle riserve di legge utilizzabili a tale scopo e, in subordine, con utilizzazione della riserva straordinaria o ancora di quella permanente. Resta salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 25.

10. Il rendiconto di gestione, unitamente alle relazioni integrative o accompagnatorie, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di sorveglianza, è trasmesso alle Autorità di vigilanza. Le Autorità di vigilanza procedono entro sessanta giorni all'approvazione del rendiconto di gestione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste di ulteriori elementi o informazioni e le risposte della Società. Decorso tale termine, escluso l'eventuale periodo di sospensione, il rendiconto di gestione si intende approvato.

11. I bilanci di previsione e i rendiconti di gestione, unitamente alle relazioni integrative o accompagnatorie, sono pubblicati sul sito internet della Società, in formato idoneo alla stampa.

12. Il rendiconto di gestione è depositato presso il registro delle imprese.

ARTICOLO 29 – Contabilità separate.

1. Unitamente alla approvazione del rendiconto di gestione di cui all'art. 28, il Consiglio di sorveglianza approva, su proposta del Consiglio di gestione, il rendiconto della gestione separata inerente il Fondo di cui al comma 2 dell'art. 31 nonché il rendiconto della gestione separata delle attività di cui all'art. 24.

2. I rendiconti indicati al precedente comma 1 sono pubblicati sul sito internet della Società. Il rendiconto della gestione separata delle attività di cui all'art. 24 è soggetto alle medesime procedure previste all'art. 28.

ARTICOLO 30 – Contabilità analitiche per Sezioni

1. Nel rendiconto di gestione di cui all'art. 28 sono contenute le risultanze delle contabilità analitiche delle Sezioni di cui al comma 1 dell'art. 6.

2. Le contabilità analitiche sono pubblicate sul sito internet della Società e comunicate alle Autorità di vigilanza.

3. I criteri e le metodologie adottati nelle contabilità analitiche sono stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 32.

ARTICOLO 31 – Attività solidaristiche per gli autori.

1. La Società promuove forme di solidarietà a favore degli Associati autori che si trovino in situazione svantaggiata in ragione di età e di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Per forme di solidarietà si intendono esclusivamente attività solidaristiche di beneficenza e assistenza sociale. È in ogni caso esclusa la promozione o erogazione di prestazioni di carattere direttamente o indirettamente previdenziale.

2. Le attività solidaristiche a favore degli Associati sono attuate attraverso un Fondo costituito dalla Società e dalla stessa gestito, con contabilità separata, per conto degli Associati.

3. Il funzionamento del Fondo, la dotazione e le entrate del Fondo stesso, nonché ancora i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni sono disciplinati da apposito Regolamento.

4. Fermo quanto previsto dal precedente comma 3, la Società contribuisce alla dotazione del Fondo nei limiti del ventesimo dell'avanzo di gestione eventualmente risultante dal rendiconto di gestione approvato annualmente.

5. Il Regolamento del Fondo è approvato e modificato con le medesime modalità e maggioranze previste per lo Statuto della Società e viene comunicato alle Autorità di vigilanza.

ARTICOLO 32 – Regolamento generale e Codice etico.

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, alla disciplina della organizzazione e funzionamento della Società può provvedersi con apposito Regolamento approvato, su proposta

del Direttore generale, dal Consiglio di gestione. Il Regolamento generale è pubblicato sul sito internet della Società ed è comunicato alle Autorità di vigilanza.

2. I componenti gli organi sociali, il Direttore generale, gli uffici di cui all'art. 23 e più in generale i dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti al rispetto del Codice etico, adottato dalla Società anche ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e successive modificazioni. Il Codice etico è pubblicato sul sito internet della Società ed è comunicato alle Autorità di vigilanza.

3. Il Consiglio di gestione integra il Codice etico con riferimento al comportamento dovuto dagli Associati e dai mandanti anche in riferimento al divieto delle false programmazioni così come al divieto di atti volti a generare confusione nella corretta individuazione degli aventi diritto alla ripartizione dei diritti di autore.

ARTICOLO 33 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Ai fini della applicazione della legge n. 2 del 2008, il Consiglio di sorveglianza, il Consiglio di gestione e il Presidente del Consiglio di gestione sono, si intendono e costituiscono a ogni effetto, rispettivamente, l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il presidente della Società di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge.

2. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, il Consiglio di sorveglianza e Consiglio di gestione sono disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 2409-*octies* e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. All'atto dell'approvazione del presente Statuto ed in conformità ad esso sono nominati i nuovi organi della Società.

4. Le previsioni di cui agli artt. 24 e 29 concernenti le risorse provenienti dai servizi svolti per conto dello Stato e dall'apposizione del contrassegno obbligatorio trovano applicazione dal primo esercizio successivo a quello in corso all'atto di approvazione del presente Statuto.

5. Le disposizioni di cui al Regolamento generale incompatibili con il presente Statuto o ripetitive di quanto qui previsto sono abrogate. A tale fine deve essere adottato e pubblicato, con le modalità di cui all'art. 32, un testo di Regolamento generale aggiornato nel quale si tenga conto delle predette abrogazioni.